

secondo luogo farete dei figli e dei figliastri, perchè vi sono comuni nei quali sono distrutte solo poche, due o tre case: questi non li metterete nell'elenco ed i proprietari non avranno diritto al mutuo di favore, il quale invece, secondo me, dev'essere concesso a tutti indistintamente i proprietari, le cui case sono state danneggiate o distrutte dal terremoto. Questa mi pare che sia un'ingiustizia che si venga a commettere a danno di alcuni proprietari, ed una violazione del principio sancito dalla legge del 12 gennaio 1909, di cui questo è una applicazione.

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *relatore per la maggioranza della Commissione*. Io pregherei l'onorevole Di Sant'Onofrio di non insistere nella sua proposta.

Evidentemente, nel compilare l'elenco si terrà conto di quanto egli ha osservato, e si farà in modo che non venga portato alcun pregiudizio ai legittimi interessi dei proprietari che sono stati danneggiati.

Ad ogni modo, con questo articolo, noi non stabiliamo alcun criterio per la concessione dei mutui di favore: noi diamo facoltà al Governo di fare un decreto, il quale decreto sarà certamente fatto con criteri di equità.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Sant'Onofrio insiste dunque nel suo emendamento?

DI SANT'ONOFRIO. Dal momento che nè il ministro nè la Commissione lo accettano, è inutile che io faccia perder tempo alla Camera. Lo ritiro, ma credo che si faccia un'ingiustizia.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 1°.

(È approvato).

#### Art. 2.

In mancanza di accordo tra il richiedente e l'Istituto mutuante la determinazione del valore sarà fatta da due Comitati l'uno a Messina e l'altro a Reggio Calabria, e composti di un magistrato designato dal presidente del tribunale locale, che fungerà da presidente, di un ingegnere tecnico di finanza, designato dal ministro delle finanze, e di un delegato tecnico dell'Istituto mutuante.

Ai componenti i Comitati sarà dato un supplente, nei modi e con le forme di cui sopra.

Le decisioni dei Comitati sono definitive.

(È approvato).

#### Art. 3.

I mutui di favore sono concessi oltre che ai proprietari, agli usufruttuari, agli usuari ed ai creditori ipotecari, a norma dell'articolo 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e dell'articolo 49 della legge 9 luglio 1908, n. 445, anche agli enfiteuti ed a coloro che abbiano acquistato, dopo la pubblicazione della presente legge, aree occupate da fabbricati distrutti ovvero edifici danneggiati.

Il termine per chiedere la concessione dei mutui scadrà dopo 4 anni dalla pubblicazione della presente legge.

Fra gli enti indicati nell'articolo 7 n. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 si intendono comprese le Camere di commercio.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il mutuatario, qualora non creda di riconoscere nella stessa area l'edificio e non possa ricostruirvi le parti superiori, avrà diritto di costruire novi edifici su di un'area diversa, purchè nell'ambito del territorio dello stesso comune.

In quest'articolo anzichè « e non possa » bisogna leggere « o non possa ».

Se non ci sono osservazioni, pongo a partito quest'articolo.

(È approvato).

#### Art. 5.

Sono abrogati l'ultimo periodo del numero 2 dell'articolo 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e l'articolo 14 del regio decreto 5 novembre 1909, n. 722.

(È approvato).

#### Art. 6.

Qualora non esistano convenzioni in contrario l'area d'un edificio distrutto o da riparare è comune al proprietario o ai proprietari del pianterreno ed al proprietario o ai proprietari dei diversi piani, e la quota di ciascun condomino è determinata in rapporto all'imponibile. Mancando l'imponibile sarà determinata in rapporto al valore di ogni singolo piano antecedentemente al terremoto.

Ciascun proprietario ha il diritto di interpellare i condomini per atto di ufficiale giudiziario se vogliono costruire. Il proprietario che entro quindici giorni dalla interpellanza risponderà negativamente o non risponderà perderà il diritto di ricostruire e di conseguire il mutuo, e solo potrà esigere dal condomino o dai condomini che